



Condizioni di registrazione e continuazione dell'attestazione di bandiera

1. Note generali

Le barche con un'idoneità alla navigazione limitata secondo il loro progetto non possono essere iscritte nel registro svizzero degli yacht come barche d'alto mare. Sono considerate tali le imbarcazioni che, per la loro costruzione e attrezzatura, devono essere designate come «piccole imbarcazioni» (in particolare le navi costiere secondo la categoria di progettazione C della CE). Su richiesta, tali imbarcazioni sono iscritte nel registro svizzero degli yacht come piccole imbarcazioni o imbarcazioni costiere e, invece di un certificato di bandiera, viene rilasciata un'attestazione di bandiera che le autorizza e le obbliga a battere bandiera svizzera nelle acque costiere e nelle acque interne straniere. I regolamenti e i moduli pertinenti sono disponibili sul sito web dell'USNM.

Il trasporto commerciale di persone e merci su piccole imbarcazioni e imbarcazioni costiere svizzere è vietato. L'uso commerciale è definito come la sussistenza totale o parziale dei proprietari attraverso il reddito derivante dal funzionamento della nave. Se, invece, l'imbarcazione è gestita senza l'intenzione di realizzare un profitto, o puramente per coprire i costi associati alla manutenzione e al funzionamento dell'imbarcazione (p. es. manutenzione e ispezioni, riparazioni, materiali operativi, stipendi del personale, costi del capitale con normale ammortamento), l'uso non è da considerarsi commerciale, cioè tale operazione è consentita.

2. Prova dell'assicurazione

Il proprietario di una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera deve fornire la prova di un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile. I regolamenti e le istruzioni pertinenti sono disponibili sul sito web dell'USNM.

3. Prova di proprietà e finanziamento

La proprietà della barca deve essere provata all'USNM in modo adeguato per mezzo di documenti appropriati, come un contratto di acquisto, un contratto di donazione o un certificato di eredità. Nel caso di una costruzione in proprio, si devono osservare le istruzioni pertinenti, disponibili sul sito web dell'USNM.

In caso di comproprietà, le quote corrispondenti devono essere provate all'USNM in modo appropriato e devono essere presentati il relativo contratto e il modulo per il potere di rappresentanza. Quest'ultimo è disponibile sul sito web dell'USNM.

4. Cittadinanza

I proprietari della barca devono essere cittadini svizzeri o un'associazione svizzera il cui scopo è promuovere la navigazione sportiva e da diporto. Una persona con la doppia cittadinanza non può ottenere un'attestazione di bandiera se risiede nel Paese dell'altra sua nazionalità. I cittadini dell'UE o dell'AELS possono richiedere un'attestazione svizzera di bandiera se dispongono di un permesso di soggiorno svizzero valido (e quindi di un domicilio svizzero) basato sull'ALC o sulla Convenzione AELS (permesso UE/AELS).

5. Influenza straniera e altra registrazione straniera

Presentando la richiesta, il proprietario deve dichiarare che non sta nascondendo alcuna influenza straniera sulla barca e che l'iscrizione della barca in un registro pubblico straniero non esiste né è stata richiesta o sarà richiesta.

6. Attrezzatura, misurazione e navigabilità limitata

La navigabilità limitata della piccola imbarcazione o dell'imbarcazione costiera deve essere dimostrata all'USNM. A questo scopo, il modulo corrispondente secondo l'allegato 1A o 1B deve essere compilato rispettivamente confermato dal proprietario o dai proprietari e da un esperto indipendente. Le regole di



equipaggiamento per gli yacht battenti bandiera svizzera devono essere rispettate anche dalle piccole imbarcazioni e dalle imbarcazioni costiere. Tali regole sono disponibili sul sito web dell'USNM.

In alternativa, può essere presentato un certificato di accettazione di una società di classificazione riconosciuta dall'USNM. **Questo è obbligatorio per barche con una stazza lorda di 150 GT o più.** L'elenco delle società di classificazione riconosciute dall'USNM è disponibile sul sito web dell'USNM.

Per le barche con un numero di persone consentito maggiore o uguale a 15, più di 750 kW di potenza di propulsione totale, più di 100 GT o una lunghezza di oltre 20 metri, deve essere presentato anche un certificato di stazza della nave rilasciato secondo le regole internazionali.¹

La misurazione della nave secondo le regole internazionali con l'emissione di un certificato di misurazione è offerta da tutte le società di classificazione riconosciute dall'USNM così come da varie autorità portuali e marittime straniere, tra cui l'Agenzia federale marittima e idrografica tedesca (<http://www.bsh.de>).

Le esenzioni sono concesse su richiesta per le navi con un numero ammissibile di persone inferiore a 15 se si ritiene che i valori della lunghezza determinata secondo le disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi non superino con certezza i 24 metri o una stazza lorda di 100 GT.

7. Attestazione di bandiera

Qualsiasi cambiamento di un'informazione nell'attestazione di bandiera deve essere segnalato immediatamente all'USNM inviando l'attestazione stessa. Le modifiche all'attestazione di bandiera possono essere apportate solo dall'USNM. L'attestazione di bandiera non è trasferibile ad altri proprietari. Di conseguenza, in caso di cambiamenti di proprietà deve essere richiesta una nuova attestazione di bandiera.

8. Radio marittima

L'UFCOM del DATEC è responsabile della regolamentazione delle telecomunicazioni per la navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Se uno yacht è dotato di un'attrezzatura di trasmissione e/o ricezione appropriata (per esempio radio VHF, radar, AIS, EPIRB, ecc.), deve essere presentata una domanda di licenza o di assegnazione di un'identificazione radio marittima (MMSI) [cfr. anche <https://www.bakom.admin.ch/> => Frequenze e antenne => Utilizzo delle frequenze con o senza concessioni => Radiocomunicazione marittima].

9. IVA e sdoganamento

Informazioni e dettagli sui regolamenti doganali e sull'imposta (sul valore aggiunto) applicabili alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere, sulle procedure di sdoganamento, ecc. possono essere ottenuti dalle competenti autorità e rappresentanze doganali svizzere ed estere.

10. Costi

I costi per una nuova registrazione sono di 600.00 franchi (esame di tutti i documenti, registrazione dell'iscrizione nel registro degli yacht, rilascio dell'attestazione di bandiera valida per tre anni) più le spese postali.

I costi per il rinnovo dell'attestazione di bandiera sono di 100.00 franchi all'anno. L'attestazione di bandiera può essere rinnovata per un massimo di tre anni alla volta (= CHF 300.00).

¹ I valori determinanti sono quelli fissati dalla Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (RS 0.747.305.412).



11. Presentazione della richiesta e tempi di elaborazione

Le richieste di nuova registrazione o di rinnovo dell'attestazione di bandiera per uno yacht devono essere presentate elettronicamente tramite il sito www.smno-mares.eda.admin.ch. A tal fine, è necessario creare un account. Le istruzioni in proposito sono disponibili sul sito web dell'USNM ([Servizi online dell'USNM](#)).

Le richieste presentate via e-mail non possono essere prese in considerazione. Le richieste incomplete non saranno elaborate o saranno respinte. Il tempo di elaborazione regolare è di circa due settimane.

Allegati:

- 1) prova di un'assicurazione di responsabilità civile
- 2) dettagli tecnici della piccola imbarcazione o dell'imbarcazione costiera e conferma della navigabilità limitata per le acque interne e/o costiere **mediante presentazione di una licenza di navigazione cantonale valida, un certificato di sicurezza estero o:**

per la richiesta di registrazione e rilascio di un'attestazione di bandiera (anche per i rinnovi):

- a. **Allegato 1A** per l'attestazione di bandiera

per la richiesta di rinnovo di un'attestazione di bandiera valida esistente:

- b. **Allegato 1B** per l'attestazione di bandiera

Inoltre, solo nel caso di una prima o nuova richiesta di registrazione e rilascio di un'attestazione di bandiera o nel caso di un cambio di proprietà:

- 3) fotocopie dei passaporti svizzeri / delle carte d'identità svizzere (entrambi i lati) o dei permessi di soggiorno svizzeri, luogo di domicilio e indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail
- 4) prove di proprietà (contratti di vendita, fatture e ricevute di pagamento, avvisi di eredità o donazione, ecc.)
- 5) per le persone con doppia cittadinanza: certificato(i) di residenza
- 6) se lo yacht era precedentemente o è attualmente iscritto in un altro registro: conferma della cancellazione del registro estero
- 7) solo in caso di comproprietà: dichiarazione e potere di rappresentanza
- 8) solo in caso che il proprietario è un'associazione: gli statuti, l'estratto dal registro di commercio, l'elenco dei membri con indicazione della loro cittadinanza nonché del domicilio, la composizione degli organi dell'associazione con l'indicazione del luogo d'origine e del domicilio dei membri.

Costi: ai sensi dell'Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima [RS 747.312.4], cfr. punto 10.